

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

57° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 APRILE 1985

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (1310), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 6, 8
CORDER, sottosegretario di Stato per l'interno 7
FLAMIGNI (PCI) 4, 8
GARIBALDI (PSI) 5
MURMURA (DC) 3
PAVAN (DC), relatore alla Commissione 2

«Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, stabiliti con legge 8 luglio 1980, n. 336» (1316), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 9, 11, 15 e *passim*
BARSACCHI, sottosegretario di Stato per l'interno 17, 18, 20 e *passim*
CORDER, sottosegretario di Stato per l'interno 12, 16
DE SABBATA (PCI) 23, 24
FLAMIGNI (PCI) 13, 21, 27
GARIBALDI (PSI) 12, 27
MURMURA (DC) 18, 21
PASQUINO (Sin. Ind.) 11, 12, 17 e *passim*
PAVAN (DC), relatore alla Commissione 9, 11, 16 e *passim*
TARAMELLI (PCI) 20, 21, 25

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (1310), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», già approvato dalla Camera dei deputati. Prego il senatore Pavan di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PAVAN, relatore alla Commissione. Signor Presidente, la proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è stata più volte oggetto di discussione in Commissione - credo sia la quarta proroga che esaminiamo - e non ho alcun bisogno di ricordare che l'articolo 98, terzo comma, della Costituzione, prevede la possibilità di limitare il diritto di iscrizione ai partiti politici di alcune categorie di pubblici dipendenti (magistrati, agenti di polizia e rappresentanti diplomatici all'estero).

Alla Camera dei deputati era in discussione un disegno di legge finalizzato a regolamentare la materia, ma non è stato ancora approvato e pertanto vi è l'opportunità di prorogare ulteriormente di un anno il divieto di iscrizione ai partiti già disposto dall'articolo 114 della legge n. 121.

La proroga è dettata dalla necessità di mantenere le forze di Polizia in una situazione di imparzialità nei confronti dell'esercizio della loro attività, abbastanza delicata e difficile, che potrebbe essere anche vista con sospetto qualora fosse aperta la possibilità di iscrizione ai partiti.

Ciò non vuol dire impedire alla singola persona di pensare come ritenga opportuno. Non è in questione la libertà personale che viene loro garantita. Il problema è l'iscrizione ad una organizzazione partitica, così come è configurata in Italia.

La proroga è necessaria per dare modo di definire la disciplina generale attuativa del dettato costituzionale; mi auguro che la quarta proroga sia l'ultima e che venga effettivamente affrontata la materia, così delicata e difficile, per non doversi trovare, prima del 25 aprile di ogni anno, a dover approvare, con urgenza, ulteriori proroghe.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pavan per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

MURMURA. Signor Presidente, ritengo che quanto detto dal relatore non possa non trovare il consenso unanime non solo dei colleghi del Gruppo democristiano, ma anche di tutti i colleghi che seguono con attenzione il problema dell'attuazione della Costituzione e della funzione cui nella Repubblica debbano assolvere le forze di Polizia.

Il nostro apprezzamento, ben noto, per il servizio che gli appartenenti alle forze di Polizia rendono al Paese ci spinge a determinare una loro collocazione al di fuori delle battaglie di carattere partitico, che non significa non interessarsi all'azione politica in genere, alla presenza e alla testimonianza di carattere politico. Non significa questo perchè l'aver consentito e previsto nella legge n. 121 la possibilità di una libera associazione in un sindacato delle forze di Polizia, sia pure limitatamente alle rivendicazioni di carattere normativo ed economico, si accompagna ad un collegamento alle centrali sindacali delle associazioni degli appartenenti alle forze di Polizia.

Da parte del legislatore della riforma - una delle tante fondamentali rivelatrici della presenza politica e del lavoro legislativo degli ultimi tempi - si è manifestata la volontà precisa di trattenere al di fuori della milizia politica tutti coloro che fanno parte delle forze di Polizia. Del resto, l'aver posto sullo stesso piano, con la medesima norma, gli appartenenti alle forze di Polizia, i diplomatici e i magistrati, significa voler garantire il funzionamento di poteri pubblici assai delicati al di fuori, se non al di sopra, dei partiti politici.

Ritengo che in un Paese come il nostro, ordinato, libero, democratico ma anche passionale, il consentire agli aderenti alle forze di Polizia l'iscrizione ai partiti significherebbe un mostruoso *handicap* per i servizi che le forze di Polizia devono rendere al Paese, a garanzia delle istituzioni e dello Stato. Il dire questo non significa approvare il sistema di perenne rinvio del disegno di legge generale. Pertanto rivolgo l'invito al Governo - ma potrebbe essere rivolto anche alle singole forze parlamentari poichè il Governo non è l'unico legittimato alla presentazione di iniziative legislative - affinchè, data la delicatezza della materia, elabori un disegno di legge che dia una valutazione globale della materia, ivi compresa l'iscrizione ai partiti politici dei magistrati.

È sorta, in quest'ultimo periodo, una polemica - non so se pienamente fondata - tra il potere politico e la magistratura che forse potrebbe apparire come un tentativo di rivalsa nei confronti dell'ordine giudiziario, che intendiamo invece attuare con i limiti che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura debbono avere.

Nell'esprimere il parere ampiamente favorevole alla ulteriore proroga del termine del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alla Polizia di Stato, regolata dalla legge n. 121, formuliamo l'auspicio che venga predisposta in materia una apposita normativa organica e accompagniamo la nostra posizione invitando formalmente il Governo a portare avanti l'iniziativa per tutte le categorie indicate dalla Costituzione, estendendo norme precise anche per i magistrati e per i diplomatici.

Credo, pertanto, che si debba approvare il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati e confermo il parere e l'auspicio che è condiviso dal Gruppo della Democrazia cristiana.

FLAMIGNI. L'articolo 114 della legge n. 121 del 1981 aveva stabilito che il divieto di iscrizione ai partiti da parte degli appartenenti alla Polizia di Stato era valido per un anno, per dare tempo al Governo di presentare un disegno di legge e al Parlamento per regolamentare l'applicazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione. Era chiaro, quindi, che la volontà espressa dal Parlamento all'atto dell'approvazione della legge di riforma significava che la posizione degli appartenenti alla Polizia di Stato doveva essere equiparata a quella delle altre categorie menzionate nell'articolo 98 della Costituzione. È passato del tempo e il Governo non ha presentato il disegno di legge e il Parlamento non ha potuto affrontare la materia. Si è andati avanti con proroghe, che si sono ripetute negli anni successivi. Oggi siamo alla quarta proroga, per cui non possiamo non rilevare l'inadempienza, come non possiamo non rilevare l'ipocrisia manifesta perchè già si sa che arriveremo anche ad una quinta proroga. L'anno prossimo avremo un altro disegno di legge di proroga del termine. Già l'anno scorso era facile fare la profezia della quarta proroga: anche quest'anno è altrettanto facile. Credo che ciò non sia serio e che occorra uscire da questa situazione. Condividiamo che gli appartenenti alla Polizia di Stato debbano avere una libertà di opinione politica e che la debbono manifestare garantendo la completa imparzialità del loro servizio. Per questo accettiamo che vi possano essere limitazioni nel diritto di iscrizione ai partiti politici, ma non accettiamo il divieto della iscrizione per gli appartenenti alla Polizia di Stato quando per altri funzionari dello Stato, chiamati a svolgere funzioni altrettanto e più importanti, non è posta alcuna limitazione.

Allora, una proposta di proroga così fatta, dopo quattro anni di inadempienza di un impegno assunto davanti al Parlamento, suona come una discriminazione nei riguardi degli appartenenti alla Polizia di Stato. Noi non possiamo accettare una discriminazione così palese. Noi siamo favorevoli ad arrivare ad un responsabile confronto parlamentare per determinare i limiti entro i quali applicare la norma dell'articolo 98 della Costituzione. A nostro avviso, ripeto, si tratta di salvaguardare l'imparzialità, garantendo la quale non mi si venga a dire che la partecipazione degli appartenenti alla Polizia alla vita dei singoli partiti non abbia e non possa avere una influenza positiva per un concreto rapporto in relazione all'applicazione della legge, in un momento in cui i problemi della criminalità si presentano come si presentano e vi è tutto l'interesse a sviluppare il massimo di mobilitazione popolare. Non vedo perchè, basandosi la nostra Repubblica sulla vita associativa, sulla libertà di opinione e sulla vita dei partiti politici, debba essere stabilito un netto contrasto tra la realtà dei partiti e la funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Vorrei ricordare che anche quando discutemmo circa il riconoscimento della libertà sindacale agli appartenenti alla Polizia vi era il timore di ledere l'imparzialità della funzione, ma i fatti hanno dimostrato che, avendo legiferato in maniera da tener conto che bisognava garantire quella imparzialità, siamo arrivati ad un risultato positivo ed oggi, tirando le somme, nessuno può negare un tale risultato. Ripeto, se la libertà di opinione e di iscrizione viene riconosciuta ad altre categorie anche più importanti di quella della

Polizia agli effetti della imparzialità che devono dimostrare davanti ai cittadini, non possiamo accettare un atteggiamento, che viene continuamente ribadito da parte del Governo, di discriminazione nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato. Ripeto anche che da parte nostra vi è una disponibilità assoluta per discutere i limiti da porre. Oggi, pertanto, affermo che mentre votammo a favore dell'articolo 114, perchè si doveva ottemperare ad un preciso impegno per cui fino ad una determinata data non poteva essere concessa la libertà di iscrizione ai partiti politici, non possiamo più confermare validità alla norma ed il nostro atteggiamento contrario è assunto di proposito come tentativo per arrivare ad un confronto parlamentare. Non possiamo votare la quinta proroga sapendo che ad essa seguiranno la sesta e la settima. Non possiamo rafforzare l'orientamento del Governo che si è dimostrato in modo tanto palese, non avendo io avuto risposta alle sollecitazioni da me rivolte a responsabili del Governo, ancora in tempo, circa sei mesi fa, per evitare di arrivare all'ultimo termine e per programmare la presentazione del disegno di legge necessario a risolvere il problema e definire la situazione di tutti coloro che rientrano nell'articolo 98 della Costituzione.

Crede di avere spiegato con chiarezza la posizione del nostro partito, il quale assolutamente vuole garantire la imparzialità degli appartenenti alla Polizia di Stato, ma non vuole assolutamente sancire una discriminazione nella applicazione di un diritto che è di tutti i cittadini.

GARIBALDI. Il presupposto della non iscrizione degli appartenenti alle forze di Polizia era legato allo *status* di militari di questi stessi dipendenti della Pubblica amministrazione e, ai sensi dell'articolo 98 della Costituzione, regolato con legge. Quando con la riforma della legge n. 121 del 1981 si è proceduto alla smilitarizzazione si è ritenuto di mantenere un espresso divieto, in attesa di recuperare il concetto e l'impegno del costituente, di cui al terzo comma dell'articolo 98, più volte citato.

Non aver provveduto a dare organica sistemazione al contenuto del terzo comma dell'articolo 98 ha creato - proprio perchè la situazione si perpetua - un dato di ingiustizia sostanziale e di iniquità, non tanto perchè le altre categorie a cui pure fa riferimento espresso l'articolo 98 esercitino funzioni più delicate di quelle svolte dalla Polizia di Stato, quanto perchè si ritiene questa categoria - che pure è ricompresa nell'elencazione del terzo comma dell'articolo 98 - indicata negativamente rispetto alle altre.

Crede che questo stato di cose, al di là delle sue implicazioni politiche, che sono indubbiamente rilevanti, abbia in sé un contenuto di sostanziale incompatibilità con l'articolo 98 della Costituzione. Mi domando - e lo domando al Presidente - se questa differenza di trattamento, pur in una previsione ordinata dalla Costituzione, non costituisca un fatto di discrasia costituzionale; infatti questo provvedimento, che nega il diritto di iscriversi ad un partito politico, è in palese contrasto con la richiamata disposizione costituzionale.

Prescindendo dalle considerazioni che sono state fatte e che non possono non essere sottoscritte e dal fatto che il Governo si è più volte

impegnato a dar corso alla soluzione di questo problema, nonchè dal contenuto di incostituzionalità della proroga di questo divieto *ad hoc*, che non può che essere considerato lesivo della previsione del terzo comma della Costituzione (il divieto *tout court* è infatti un qualcosa che non può essere inquadrato nel concetto di regolamentazione delle forme, eccetera, di cui parla l'articolo 98), prescindendo da tutto questo - in tale materia mi rimetto naturalmente alla valutazione e al senso giuridico del Presidente - desidero ricordare che lo scorso anno, in sede di votazione della terza proroga, il Governo aveva accettato un ordine del giorno della Commissione con il quale lo si invitava a farsi carico della soluzione complessiva del problema. Purtroppo, ancora oggi ci troviamo nella necessità di approvare una ulteriore proroga. Ne prendiamo atto e non possiamo certo per questo strapparci i capelli e le vesti; però, in considerazione del fatto che il Governo ha finora trascurato l'assolvimento dei compiti che si era assunti, vorrei chiedere al sottosegretario Corder di assumersi personalmente l'impegno a risolvere il problema che ancora oggi ci troviamo davanti. I governi, intesi come insieme, sono infatti una cosa abbastanza «ectoplasmatica», mentre i Sottosegretari sono un fatto fisico e tangibile. Forse l'impegno personale di un Sottosegretario non ha un vero e proprio valore formale, proprio in quanto personale, ma io credo all'assunzione diretta degli impegni in quanto coloro che se ne fanno carico ne rispondono poi in prima persona.

Altro fatto che vorrei segnalare al Governo e ai colleghi è che tuttora nei bandi di concorso per l'accesso alla carriera della Polizia di Stato si indica espressamente che i candidati debbono rendere una dichiarazione di non appartenenza ai partiti politici. Si tratta - come è facile capire - di una serie di fattori che creano disagio, al di là delle soluzioni che il Governo vorrà dare.

La mia parte politica non è attestata su una posizione di apertura senza limite; chiede solo di poter essere impegnata in un discorso di soluzione di un problema che sta diventando veramente triste e malinconico, non saprei definirlo in altra maniera. Voteremo pertanto a favore di questa quarta proroga, anche se personalmente desidero dire che lo farò piuttosto a malincuore. Spero che le dichiarazioni del sottosegretario Corder possano rallegrarmi un po' e mi auguro che da esse risulti l'impegno chiaro del Governo a favorire finalmente la tempestiva elaborazione di una normativa di ordine generale.

PRESIDENTE. Prendo la parola in qualità di componente della Commissione sia perchè sono stato invitato a farlo dal senatore Garibaldi, sia perchè credo che su un argomento di notevole importanza e di indubbio rilievo costituzionale come quello all'ordine del giorno ciascuno debba esprimere il proprio avviso.

Per quanto mi riguarda escludo in via di principio che il terzo comma dell'articolo 98 debba essere letto nel senso che o si provvede per tutte le categorie ivi indicate o non si provvede affatto. La verità è che il legislatore può discriminarle, nell'ambito delle categorie indicate nell'articolo 98, e stabilire in riferimento a quali di queste sia necessario porre limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici. Però, fatta questa premessa di carattere generale, devo anche dire, a conforto della

tesi del senatore Garibaldi, che l'eventuale differenziazione di trattamento tra le varie categorie, decisa dal legislatore, deve essere regolata da un principio di coerenza. E a questo punto mi richiamo a quanto diceva il senatore Flamigni: il legislatore può anche discriminare tra magistratura e Polizia, però occorre che vi sia una chiara assunzione di responsabilità. La legge deve spiegare perchè il divieto di iscrizione ai partiti politici è valido ed essenziale per le forze di Polizia mentre non lo è per i magistrati o, per esempio, per i diplomatici di carriera. Inoltre sorge un altro problema - e mi riallaccio ancora a quanto diceva il senatore Flamigni - in relazione al fatto che la Costituzione non prevede il divieto di iscrizione ai partiti, ma la limitazione del diritto di iscrizione, intendendo dire in tal modo, evidentemente, che alla facoltà di iscriversi possono seguire particolari divieti per quanto riguarda le attività connesse ai partiti politici.

Occorre poi non dimenticare che l'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, fu approvato come norma transitoria sia per quanto concerne lo spirito che la lettera della norma stessa.

Al senatore Garibaldi desidero inoltre rispondere dicendo che è inutile chiedere ulteriori impegni al Governo quando è il Parlamento che per primo deve assumersi i suoi.

Ricordo che presso l'altro ramo del Parlamento è stato presentato un provvedimento di carattere generale e aggiungo, *per incidens*, che personalmente non ritengo che la iscrizione ad un partito politico possa influire sull'imparzialità nell'esercizio delle funzioni.

Occorre quindi un adeguato impegno del Parlamento. Per quanto mi riguarda assumo i miei impegni e dichiaro in piena coscienza che in futuro non voterò più in favore di una ulteriore, mera proroga del termine in questione. Desidero che risulti dal resoconto che ritengo si sia giunti ad una situazione limite oltre la quale non è più possibile procedere. Non si può più perdere tempo: il Parlamento deve esaminare una normativa di ordine generale. Le conclusioni alle quali poi perverrà potranno anche confermare l'attuale divieto di iscrizione soltanto per gli appartenenti alle forze di Polizia; ciò che conta è che a tale prescrizione si giunga, se del caso, a seguito di un dibattito parlamentare che coinvolga nell'esame le posizioni di tutte le altre categorie elencate nell'articolo 98 della Costituzione.

Credo che sarebbe cosa saggia, colleghi Flamigni e Garibaldi, votare il disegno di legge, assumendo al tempo stesso un impegno che non è solo del Governo ma è anche del Parlamento, il quale è tenuto a svolgere un adeguato dibattito al riguardo. Ripeto che, per mio conto, questa sarà l'ultima volta che voterò una proroga che doveva essere transitoria e che, invece, rischia di diventare permanente e di precludere il dibattito sulla reale attuazione dell'articolo 98 della Costituzione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CORDER, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero rispondere facendo mie tutte le considerazioni svolte con tanta competenza e sapienza dagli intervenuti nella discussione generale. Ripete quello che ho detto alla Camera: anche io sento il disagio della presentazione di un

disegno di legge di proroga per la quarta volta, però vi sono ragioni complesse che hanno indotto il Governo a questo passo. Non ho difficoltà a dire che il Governo, unitamente al Parlamento, come giustamente ha rilevato il senatore Bonifacio, si impegna a prendere tutte le iniziative atte a far sì che a questa sia l'ultima proroga.

Il senatore Garibaldi ha chiesto anche il mio impegno personale; devo dire che il mio impegno conta poco o niente, tuttavia se è gradito posso senz'altro dire che personalmente farò il possibile, affinché il risultato auspicato possa essere conseguito e nell'interesse della Polizia di Stato e nell'interesse di tutte le categorie indicate nell'articolo 98 della Costituzione.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Flamigni se l'impegno ora espresso dal rappresentante del Governo possa indurlo a modificare il suo voto contrario.

FLAMIGNI. Prendo atto dell'impegno che, dalle dichiarazioni fatte, appare unitario, sia da parte del Governo che del Parlamento, per addivenire quanto prima alla regolamentazione dell'articolo 98 della Costituzione. Comunque, devo dire che non ho molta fiducia sull'orientamento del Governo e poichè già tempo fa avevo deciso di votare la proroga per l'ultima volta, oggi vorrei essere coerente con quanto ho già dichiarato, per cui non intendo cambiare la mia posizione contraria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981 n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121, e con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1984, n. 93, è ulteriormente prorogato di un anno.

È approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con legge 8 luglio 1980, n. 336» (1316), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con legge 8 luglio 1980, n. 336», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Pavan, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. La legge 8 luglio 1980, n. 336, prevede l'attuazione di un programma pluriennale di spese volte a finanziare provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale vigili del fuoco, mediante l'assegnazione straordinaria di fondi ad integrazione degli ordinari capitoli di bilancio. Il termine di applicazione di detta legge è scaduto il 31 dicembre 1983. Peraltro, sono stati raggiunti solo parzialmente gli obiettivi prefissi, avendo avuto il previsto piano di ammodernamento e potenziamento un *iter* procedurale lunghissimo, per cui, a causa dell'inflazione e della lievitazione dei prezzi, lo stanziamento ha subito una reale decurtazione di circa il 60 per cento. Per di più, alcuni programmi erano di così notevole rilevanza che non potevano certamente essere ultimati nei limiti temporali previsti dalla legge; altri programmi, invece, come ad esempio la realizzazione di reti radio sincronizzate sull'intero territorio nazionale, non si sono potuti terminare a causa del ridotto valore della sovvenzione straordinaria, di cui ho già detto.

Per la verità nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è in atto una nuova programmazione ed organizzazione di tutto il settore che comporta rilevanti spese. L'ammodernamento delle strutture richiede un continuo finanziamento dei capitoli di spesa relativi alle attrezzature.

Il disegno di legge al nostro esame, utilizzando anche il testo della Camera dei deputati, propone un rifinanziamento della legge n. 336 per un importo complessivo di 220 miliardi.

L'articolo 1 prevede, nell'arco temporale di un quinquennio, la spesa occorrente «per la prosecuzione del programma di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per l'eventuale integrazione del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo». Per le chiamate di soccorso sono già stati presi accordi con il Ministero della difesa e con la SIP.

L'articolo 2, sempre nell'ambito del quadro pluriennale, stabilisce l'impostazione dei piani annuali relativi, predisposti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ha introdotto un quarto comma in base al quale i piani sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali piani dovranno essere corredati dal

parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210. Non comprendo l'introduzione di detto comma perchè l'articolo 11, testè citato, è intitolato anche «diritto all'informazione» e quindi non capisco perchè i piani debbano essere corredati dal parere di cui all'articolo 11, dove non è previsto alcun parere da esprimere. Vorrei un chiarimento in merito: il discorso è delicato e meriterebbe una attenta riflessione.

L'articolo 3 prevede che: «il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

L'articolo 4 si limita a confermare, come abbiamo accennato prima, la validità della formulazione dei pareri di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336 e non presenta particolare specificità.

L'articolo 5 si occupa delle autorizzazioni di spesa: «per provvedere alla costruzione di nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali nonchè alla ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione di sedi esistenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle relative progettazioni» nonchè «all'acquisizione di aree e di immobili ritenuti idonei». L'articolo 6, oltre a stabilire le modalità per la formulazione dei programmi delle opere da realizzare, dette direttive per le opere la cui realizzazione richiede l'apprestamento di misure di sicurezza.

L'articolo 7 prevede che la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a province e comuni mutui per la costruzione e, nei casi in cui gli stessi siano proprietari dei relativi immobili, per il riatto e la manutenzione delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 8 è stato introdotto dalla Camera dei deputati e concerne la possibilità da parte dell'Amministrazione dell'interno di conferire, per tre anni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso a 1.000 posti di vigile del fuoco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1983, n. 221, nonchè dei concorsi pubblici già banditi o da bandire, ai candidati idonei, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risulteranno disponibili. Si offre cioè all'Amministrazione la possibilità di far ricorso per l'assunzione di nuovo personale alle graduatorie di concorsi già espletati. Siamo in presenza di una procedura concorsuale abbastanza snella, che però non mi sembra molto corretta in quanto si utilizzano graduatorie di concorsi già espletati e quindi si assume personale già esaminato e ritenuto idoneo in concorsi precedenti. Per evitare qualsiasi dubbio di eventuali scorrettezze sarebbe necessario stabilire un termine massimo entro il quale le graduatorie di concorsi già espletati possono essere utilizzate. In tal modo le commissioni esaminatrici terrebbero nel dovuto conto non soltanto le qualità dei vincitori dei concorsi, ma anche il fatto che successivamente la graduatoria dovrà essere utilizzata per procedere a nuove assunzioni. Attualmente, invece, poichè si dà per scontato che gli idonei non saranno assunti, si adottano criteri un po' troppo elastici nel concedere l'idoneità. Se mi è consentita un'altra osservazione, vorrei dire che forse sarebbe stato più opportuno e confacente agli obiettivi

che ci prefiggiamo inserire nel provvedimento in discussione l'articolo 1-bis del disegno di legge n. 1313 (concernente la conversione in legge del decreto-legge n. 45), introdotto dalla Camera dei deputati. Si tratta solo di una osservazione in quanto mi rendo conto che introdurre modifiche al disegno di legge n. 1313 comporterebbe il rinvio dello stesso all'altro ramo del Parlamento per un nuovo esame e quindi il rischio di non convertire il decreto in tempo utile.

L'ultimo articolo del provvedimento in oggetto concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo e pertanto non richiede commenti.

In conclusione ribadisco che il disegno di legge in discussione può senz'altro essere approvato anche immediatamente nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, purchè si tengano presenti le precisazioni su alcuni punti poco chiari che sono state fornite nel corso del dibattito. L'urgenza dell'approvazione del disegno di legge è data anche dall'esigenza di far sì che il Corpo dei vigili del fuoco possa dotarsi dei mezzi necessari per poter sempre meglio operare. Quello reso dai vigili del fuoco è un servizio che necessita di strutture adeguate al momento dell'emergenza, che non può essere per sua natura prevista, ma che si deve sempre essere in grado di fronteggiare.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pavan per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Prendo subito la parola per osservare che a proposito dell'ultimo capoverso dell'articolo 2 il relatore ha perfettamente ragione nel ritenere l'attuale formulazione poco corretta sul piano tecnico. Infatti nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 210 del 1984, al quale l'articolo 2 fa riferimento, non si parla affatto di pareri bensì di informazioni. Tuttavia mi sembra che il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, pur essendo poco preciso, sottende chiaramente la volontà di acquisire il parere delle organizzazioni sindacali sui piani previsti dallo stesso articolo 2. Ciò non toglie comunque che da parte della Camera dei deputati è stato commesso un grosso errore.

PAVAN, relatore alla Commissione. Signor Presidente, anche sulla scorta di tale sua precisazione, desidero ribadire che da parte mia non sussistono difficoltà in ordine all'approvazione del provvedimento. Tuttavia sarebbe certo stato più opportuno, se il concetto era quello di introdurre un parere, stabilire anche le modalità di emissione dello stesso.

PRESIDENTE. Senatore Pavan, purtroppo non posso fare altro che darle ragione.

PASQUINO. Signor Presidente, colleghi, provvedimenti come quello in discussione sollevano sempre alcuni problemi relativi soprattutto al modo in cui i fondi vengono stanziati e poi utilizzati. Nel caso specifico l'articolo 2 mi sembra che ponga più di un problema e quanto meno crei l'esigenza di una migliore informazione. In tale articolo si stabilisce che i piani annuali sono predisposti dal servizio

tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base del programma pluriennale che definisce le esigenze di potenziamento e di ammodernamento dei servizi del Corpo stesso. A proposito di quanto disposto in tale articolo vorrei sapere innanzitutto se il piano annuale per il 1985, per il quale si autorizza la spesa di 20 miliardi, è stato già predisposto e se il Ministero dell'interno lo ha approvato. Si tratta di fasi tecniche che, se non erro, dovevano essere espletate entro il mese di febbraio di questo anno, cioè dell'anno di competenza. Inoltre vorrei sapere dal Sottosegretario se il problema pluriennale, che contiene l'indicazione, articolata per regioni, dei criteri di priorità, è stato effettivamente predisposto e se è consultabile; se ciò non è stato fatto, mi sembra che il finanziamento per il 1985, secondo il dispositivo del provvedimento che ci accingiamo ad approvare, sia assolutamente ingiustificato.

Sono inoltre da chiarire altri punti poco chiari come, per esempio, il secondo comma dell'articolo 1 nel quale ritengo sarebbe opportuno indicare con più precisione quale è il tipo di attrezzature e di impianti fondamentali per il completamento delle dotazioni del Corpo dei vigili del fuoco e specificare il significato dell'espressione: «miglioramento della rete di telecomunicazioni». L'attuale formulazione del comma in oggetto si presta all'effettuazione di qualsiasi tipo di spesa senza che vi sia bisogno di alcuna giustificazione e pertanto mi sembra che dovrebbe essere chiarita.

CORDER, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non mi sembra però che in una legge si possa scendere così nello specifico.

PASQUINO. Il punto fondamentale da chiarire è se per il 1985 esiste già un piano, oppure se ne è stata almeno iniziata la stesura.

CORDER, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per questo si attende l'approvazione del provvedimento in discussione.

PASQUINO. Ciò significa che siamo in ritardo; infatti la legge prescrive che per ciascun anno il piano deve essere approvato entro il mese di febbraio dell'anno stesso.

GARIBALDI. Il disegno di legge in discussione è sostanzialmente ripetitivo della legge n. 336 dell'8 luglio 1980, legge molto chiara per quanto concerne le finalità da perseguire, ma alquanto oscura a proposito dei meccanismi di finanziamento. A tale oscurità va aggiunta quella cui legittimamente, almeno a mio parere, ha fatto riferimento il collega Pasquino in ordine all'attuazione dei progetti previsti dalla su menzionata legge.

Vi sono comunque all'interno del provvedimento in esame alcuni elementi di novità. Tra questi desidero ricordare per esempio le procedure in deroga alle disposizioni urbanistiche; a tale proposito forse il provvedimento può far nascere qualche dubbio di espropriazione delle competenze regionali o comunque può far dubitare della correttezza della surrogazione in caso di inadempienza delle regioni stesse a deliberare nei termini indicati all'articolo 6 da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Altra novità è quella - molto opportuna, ma che sarebbe stata ancora più utile se avessimo potuto conoscere già da ora la situazione - relativa alla prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 2 che stabilisce che i piani annuali da finanziare debbono essere comunicati dal Ministro dell'interno al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza.

Occorre poi ricordare la norma di cui all'articolo 7 secondo la quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a province e comuni mutui per la costruzione e, nei casi in cui gli stessi siano proprietari dei relativi immobili, per il riatto e la manutenzione delle sedi di servizio del Corpo dei vigili del fuoco.

Ciò che volevo dire sulla logica complessiva di questo disegno di legge, la cui utilità sicuramente non mi sfugge, è la indeterminatezza e l'incertezza in cui mi trovo di fronte alla coscienza della necessità di questi interventi, già preordinati e finanziati, almeno in parte, da una legge del 1980 in una maniera piuttosto indeterminata, e di fronte al provvedimento in esame dello stesso genere, in buona sostanza, salvo alcuna differenza di forma che saranno sicuramente opportune (ad eccezione di quella discutibile che si riferisce al potere sostitutivo delle Regioni), comunque un provvedimento che non fornisce al legislatore elementi di sicurezza rispetto alla efficacia operativa della precedente legge. A mio avviso sarebbe stato opportuno riferire in ordine all'attuazione della legge del 1980 e agli effetti che aveva prodotto e oggi io sarei più convinto nell'andare ad approvare il disegno di legge che ci viene proposto.

Chiedo, pertanto, al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in proposito e in particolare sull'articolo 8 del testo che stiamo esaminando, la cui formulazione sembrerebbe destinata a mettere a regime una prassi di proroga della validità della graduatoria, di cui al concorso a mille posti pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1983, che non dovrebbe essere conforme a quella in atto nella Pubblica amministrazione.

FLAMIGNI. Ritengo che sarebbe stato giusto che il Governo avesse presentato una relazione sull'attuazione della legge n. 336 del 1980. Quando quella legge fu approvata il Parlamento stanziò una cifra considerata rilevante, date le condizioni di allora del bilancio dello Stato; quindi, sarebbe stato opportuno fornire dati su come sono stati utilizzati quei fondi, sulle finalità raggiunte e sul perchè altre finalità non sono state raggiunte. A mio avviso è bene dire le cose così come stanno: vi è stato un fallimento di quel piano pluriennale e, pertanto, sarebbe necessario conoscerne le cause per poter legiferare in modo valido.

Desidero ricordare che già nel 1980, poco dopo l'approvazione della legge n. 336, quando vi fu il terremoto dell'Irpinia, si evidenziarono carenze così macroscopiche circa la scelta della priorità nell'attuazione del piano, per cui sarebbe stato necessario provvedere immediatamente ad apportare correzioni al piano stesso. La stessa esigenza è stata avvertita in occasione di altre calamità naturali, avvenute in Umbria e in altre parti del Paese. Faccio riferimento a sopravvenienze di carattere straordinario, ma anche per quanto attiene alla ordinaria attività del

servizio dei vigili del fuoco si sono manifestate, direi immediatamente, alcune contraddizioni notevoli con il piano elaborato. Pertanto, le correzioni avrebbero dovuto essere apportate con tempestività e, comunque, il problema non è solo quello di uno scarso finanziamento e di come gran parte delle somme stanziato siano state erose dal processo inflazionistico; dobbiamo riconoscere che nella configurazione del piano stesso vi erano errori di scelta. Faccio un esempio: nell'espletamento del servizio del Corpo il decentramento, l'ubicazione delle sedi, la distribuzione nelle zone metropolitane delle grandi città come Roma, Milano, Torino, Palermo, e via di seguito, hanno messo in evidenza difetti macroscopici, che sono stati segnalati anche attraverso interrogazioni parlamentari e dalle forze sindacali. Voglio dire che se avessimo avuto la possibilità di fare un esame attento della situazione così come si è realizzata o così come non si è realizzata, ora saremmo nella condizione di condurre una discussione più concreta ed efficace. Il Governo non ha avuto il coraggio di presentarci la relazione consultiva e il bilancio di come sono stati spesi ed utilizzati i miliardi stanziati.

Non bisogna dimenticare che una parte degli stanziamenti, anziché essere utilizzata per finalità considerate straordinarie, ha finito per tappare buchi e supplire a deficienze dei bilanci ordinari. È inutile che si passino per stanziamenti straordinari le eventuali spese per i problemi dell'accasermamento dei vigili del fuoco, già previsti nei capitoli del bilancio normale; bisogna fronteggiarli con i normali capitoli di bilancio altrimenti si sottraggono fondi che il Parlamento aveva destinato all'applicazione di un piano straordinario di rafforzamento di strutture, di potenziamento e di ammodernamento tecnologico che non è avvenuto.

Per quanto attiene la legge in esame, se avessimo il coraggio di affrontare i problemi nel concreto non sarebbe difficile prevedere un altro fallimento o una notevole carenza di applicazione, mentre l'ammodernamento tecnologico si impone.

Vorrei evitare ripetizioni: ad esempio, per quanto attiene alla rete di comunicazione nazionale, è mai possibile che i vigili del fuoco debbano avere una autonoma rete nazionale, pur dipendente dal Ministero dell'interno, che non ci debba essere una utilizzazione della rete nazionale, già funzionante? È mai possibile che, per quanto attiene le radiocomunicazioni, troviamo le discrasie e le contraddizioni esistenti della separazione tra vari Corpi di Polizia, per cui ognuno trasmette su bande d'onda diverse, complicando i problemi del coordinamento? Se teniamo conto che nel momento dell'emergenza, quando capitano le calamità naturali, dove il Corpo dei vigili deve costituire la spina dorsale di tutta una mobilitazione - che va ben oltre i vigili del fuoco che sono l'organo tecnico che deve attendere ad un certo coordinamento di altre forze -, se vogliamo che l'impiego avvenga senza la confusione verificatasi in casi specifici e in diverse circostanze, bisogna entrare nella logica di un coordinamento effettivo e non pensare di risolvere i problemi in maniera autonoma, dimenticando gli altri apparati dello Stato.

Perché non utilizzare le trasmissioni radio con un criterio che tenga conto della semplificazione? Guadagneremo sulle spese - perché ridurremo le ripetitive - e ne otterremo un beneficio in ordine alla mobilitazione pratica.

Sarebbe stato utile esaminare l'attività del Corpo dei vigili del fuoco in applicazione del piano, tenendo conto che nella discussione svoltasi per l'applicazione della legge nel 1980 sottolineammo - e lo abbiamo ribadito nel momento in cui abbiamo approvato la legge di aumento e di adeguamento dell'organico - la necessità che il Corpo dei vigili costituisse un perno di mobilitazione popolare.

Il problema da affrontare per perfezionare il servizio dei vigili riguardava un maggiore raccordo con gli enti locali e la possibilità di avere, a fianco dei vigili, un'ampia area di volontariato civile, dai vigili del fuoco opportunamente addestrata. Le strutture dei vigili dovevano diventare un elemento di organizzazione ordinata al momento di scoppio di eventuali calamità naturali. Invece, quando esse si verificano, constatiamo la confusione e l'impossibilità di utilizzare le energie che si manifestano nel Paese. Mi riferisco non solo ai volontari collegati ai vigili del fuoco ma anche al volontariato spontaneo, perchè in determinati momenti lo spirito di solidarietà mobilita molta gente ma abbiamo sempre assistito alla incapacità di saper organizzare e mettere a frutto tali energie.

Il potenziamento e il piano pluriennale devono tener conto di tutto questo.

Gli indirizzi del Parlamento devono essere tenuti in considerazione: sono problemi di gravità eccezionale ma poi, quando sorgono le grosse lacune - come è avvenuto nel corso del terremoto del 1980, con l'inapplicazione della legge sulla protezione civile e sotto l'ondata di emozione del Paese - siamo costretti a dover ammettere che nel momento in cui si dovevano discutere le leggi con il giusto criterio, non abbiamo assolto al nostro dovere.

Nel momento in cui discutiamo una legge del genere partecipano solo pochi intimi: così il Parlamento non assolve certo alla sua funzione. Dobbiamo avere la possibilità di legiferare non sotto la pressione della fretta ma in maniera seria e ponderata.

PRESIDENTE. Desidero informare la Commissione che abbiamo ricevuto, dalla Commissione lavori pubblici il seguente parere sul disegno di legge n. 1316 che stiamo discutendo:

«La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, rilevando peraltro che non sembrano adeguatamente motivate le deroghe, previste dall'articolo 6, alle norme vigenti in materia urbanistica».

Comunico inoltre che, stante lo svolgimento di votazioni in Assemblea, devo brevemente sospendere la seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 12, riprendono alle ore 12,35.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Prima che intervenga il rappresentante del Governo, vorrei fare una precisazione relativa alla copertura dei posti vacanti in organico, prevista dall'articolo 8. Avevo infatti accennato alla eventualità di inserire l'articolo 1-bis del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 45 in seno al presente provvedimento. Sono ora giunto alla conclusione che sia opportuno lasciare quell'articolo nel decreto-legge stesso. Infatti il ricorrere alle graduatorie dei concorsi precedenti non sempre è opportuno, a mio avviso.

Allo stesso tempo l'articolo 8, come formulato nel disegno di legge n. 1316, è più idoneo, perchè riguarda complessivamente il Corpo dei vigili del fuoco e delimita la portata dei posti che si rendono disponibili per l'occupazione nell'arco del triennio. Quindi per i concorsi che verranno banditi in futuro la norma è opportuna, in quanto le Commissioni che esamineranno i candidati terranno presenti anche tali problemi ai fini della graduatoria che verrà utilizzata successivamente per la utilizzazione del personale. Rimane la mia titubanza (ma non è un punto essenziale ai fini dell'approvazione del disegno di legge) circa l'opportunità del ricorso alle graduatorie del passato; infatti qualche volta gli idonei non sono ben vagliati come i vincitori del concorso.

Per quanto riguarda l'osservazione avanzata dalla Commissione lavori pubblici circa le norme introdotte dal quinto e dal sesto capoverso dell'articolo 6, ritengo che non sia essenziale o in contrasto con l'ordinamento generale il riferimento, contenuto in dette norme, all'atto di approvazione da parte della regione. Infatti ciò che la Costituzione stabilisce è che i piani regolatori e i relativi provvedimenti siano stabiliti dalle amministrazioni comunali e successivamente approvati dalle regioni. Proprio questo è stabilito nelle norme al nostro esame; l'unica differenza è che si limitano i tempi per impedire che le procedure vadano avanti all'infinito.

I poteri sostitutivi in caso di inadempienza vengono conferiti al Ministero dei lavori pubblici. In ogni caso la disposizione deve essere intesa nel senso che comunque la regione deve pronunciarsi, non nel senso che essa debba comunque approvare. Cioè si tratta di un richiamo alla deliberazione, astrattamente intesa, indipendentemente dal suo contenuto.

PRESIDENTE. Avrei bisogno di un chiarimento personale. L'articolo 8 del disegno di legge al nostro esame non è norma più generale rispetto all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 45? Se approviamo l'articolo 8 prima, a cosa servirà poi l'articolo 1-bis?

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Presidente, lei ha ragione; solo che se sopprimiamo l'articolo 1-bis, dobbiamo rimandare il provvedimento alla Camera dei deputati, rischiando di far decadere il decreto.

CORDER, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il decreto decadrebbe sicuramente.

PRESIDENTE. Tuttavia non possiamo approvare cose incoerenti. La Camera dei deputati non può imporci di mettere un timbro sul suo

deliberato ad occhi chiusi, altrimenti diventeremmo un ufficio postale e non una Commissione.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'osservazione che è stata fatta è giusta e corretta. La Camera discuteva in Commissione in sede deliberante l'altra settimana il provvedimento generale che rifinanziava il piano; la mattina lo abbiamo discusso e approvato con la convergenza di tutti i Gruppi anche se con motivazioni diverse. In particolare alcuni elementi dell'opposizione, pur dichiarandosi favorevoli, ritennero che il provvedimento non fosse completamente sufficiente dal punto di vista del finanziamento per raggiungere gli obiettivi prefissati. Sull'articolo 8, che riguarda il piano di rifinanziamento per il potenziamento dei vigili del fuoco, fu sospesa la discussione della 2^a Commissione per avere il parere della 1^a Commissione.

Nello stesso giorno c'era in Aula il decreto-legge n. 45 seguito dal Ministero dei trasporti, e allora, siccome c'era una giusta preoccupazione da parte del Ministro dell'interno, perchè in una riunione, svoltasi alla Presidenza del Consiglio con la presenza del Ministro dei trasporti, del Ministro dell'interno e del Ministro della funzione pubblica, che riguardava la funzionalità degli aeroporti è stato concordato, anche con la rappresentanza dei sindacati, di arrivare ad una soluzione organica del problema. Ma per arrivare a questa soluzione c'è sempre un passaggio intermedio che è quello di mantenere, visto che è stato prorogato il termine per gli aeroporti di Firenze, Grosseto, Pescara, Villanova d'Albenga eccetera, la competenza del Ministero. In particolare questo vale per Villanova d'Albenga e Pescara dove c'è il mantenimento del personale viste le gravi disfunzioni lamentate e visto che ci sono numerosi posti vacanti che derivano da alcuni ritardi e dal collocamento a riposo di alcuni dipendenti.

Credo allora che la Camera abbia ritenuto giusto, con la convergenza di tutti i Gruppi, introdurre questa modifica discutendo del decreto riguardante gli aeroporti.

I motivi sono questi, signor Presidente, e non altri; capisco che l'articolo 8 ha un carattere più generale che riguarda la validità delle graduatorie dei concorsi espletati per tre anni ma credo che, data la necessità e l'urgenza del problema, anche se sono giuste le osservazioni formulate dal Presidente, sia indispensabile che il decreto sia approvato nel testo della Camera.

PRESIDENTE. Quel che ha detto il rappresentante del Governo spiega come sono andate le cose e questo ci porta ad evidenziare la necessità che tutti i lavori delle Camere obbediscano ad un minimo di programmazione.

PASQUINO. Non ho avuto chiarimenti sulla formazione dei piani annuali e se il piano per il 1985 è già stato formulato. Ritengo soprattutto che non basti l'interpretazione del comma relativo alla approvazione della regione, formulata dal senatore Pavan. Quelle parole devono essere necessariamente cambiate visto che non ci si può fidare della sola interpretazione del relatore. La dizione «comunque entro trenta giorni da parte della regione» deve essere cambiata.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il piano per il 1985 è in corso di approvazione.

PRESIDENTE. Il secondo problema posto dal senatore Pasquino riguarda le deroghe previste dall'articolo 6 e in particolare la dizione letterale del quinto comma. Io stesso ed il relatore abbiamo pensato che i poteri surrogatori del Ministro del comma successivo non sono riferiti a un diniego di approvazione ma alla mancata deliberazione; questa mi pare una interpretazione che può andare *de plano*.

PASQUINO. Il problema è che quello che è scritto non è chiaro.

MURMURA. Su questo problema sono molto perplesso perchè si incide anche sui diritti dei cittadini attraverso una rettifica di strumenti urbanistici. È vero che questa norma migliora la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 laddove le amministrazioni comunali erano quasi espropriate della loro voce, ripetendo in fondo le stesse norme che valgono per l'edilizia ospedaliera e per le opere pubbliche in genere per la parte delle proroghe della legge n. 1 del 1978.

L'interpretazione, fornita in questa sede, non è sufficiente: quindi se la Commissione lavori pubblici ha fatto questi rilievi ritengo che non basti una sorta di interpretazione autentica.

PRESIDENTE. Non era questo il rilievo. La Commissione ha espresso parere favorevole rilevando peraltro che non sembrano adeguatamente motivate le deroghe dell'articolo 6. Il problema da noi sollevato è diverso.

MURMURA. Si parla di concessioni in deroga rispetto alle norme vigenti. Forse non c'era la necessità di questo articolo 6 perchè, per le opere pubbliche, la legge n. 1 del 1978 prevede già questo sistema.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Questa norma è più garantista per le autonomie locali, l'altra era più vaga.

PRESIDENTE. Questo lo abbiamo riconosciuto; eliminare l'articolo 6 significa adottare una disciplina meno garantista.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Per la prosecuzione del programma di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per l'eventuale integrazione del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 220.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno e ripartita in ragione di lire 20.000 milioni per il

1985, lire 55.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 45.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Detta somma è utilizzata per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici, per il completamento delle dotazioni del Corpo, nonché per il miglioramento della rete di telecomunicazioni (anche mediante collegamenti via satellite) e per l'attivazione del numero telefonico unico a tre cifre su tutto il territorio nazionale per le chiamate di soccorso.

È approvato.

Art. 2.

1. I piani annuali recanti le indicazioni dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e dei materiali tecnici da acquistare, sono predisposti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base del programma pluriennale che definisce le esigenze di potenziamento e di ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle colonne mobili regionali, formulato dall'ispettore generale capo del Corpo stesso secondo le attribuzioni conferitegli dall'articolo 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

2. Il programma pluriennale contiene la indicazione, articolata per regioni, dei criteri di priorità, delle connessioni, ove occorrono, sussistenti tra i mezzi e le attrezzature tecniche in dotazione e le conseguenti caratteristiche delle sedi di servizio, delle caratteristiche di sicurezza previste nonché delle procedure che più speditamente consentono l'attuazione dei piani annuali.

3. Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336, approva con propri decreti i piani annuali, ponendo la relativa spesa a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. I piani di cui al precedente comma sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza.

Tali piani dovranno essere corredati dal parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

È approvato.

Art. 3.

1. Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo 2, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione dei piani predetti, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

3. Il Ministro dell'interno può delegare al direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi la approvazione dei provvedimenti autorizzativi di spesa nell'ambito dei piani annuali di cui all'articolo 2.

TARAMELLI. Signor Presidente, su questo articolo non sono d'accordo. Il primo comma probabilmente potrebbe essere accettato in base a delle ragioni tecniche (anche se desidererei che qualcuno lo dimostrasse) ed è quello che riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che riserva il 40 per cento dei fondi al territorio del Mezzogiorno in riferimento a questo settore. In sostanza si afferma che non sempre vi sono imprese che hanno una competenza tecnica tale da consentire la realizzazione dei programmi; ma tutto ciò non è dimostrato per cui desidero avere un chiarimento su questo aspetto.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 3, non possiamo continuare su una strada che abbiamo denunciato ripetutamente e che viene riproposta anche in questo caso. Abbiamo stabilito deroghe per il Ministero dei lavori pubblici, per il Ministero dei trasporti (non so se per il Ministero della difesa) ed ora anche per il Ministero dell'interno. Si stabiliscono degli appalti in deroga a tutte le norme. Ormai i Ministeri più importanti, che svolgono attività in questo settore, derogano alle norme vigenti; ma allora che cosa ci stanno a fare queste norme se non vanno bene? Se le norme non sono appropriate, debbono essere modificate ma non si devono stabilire delle deroghe rispetto ai necessari controlli. È inutile fare il discorso che bisogna essere rigorosi se poi i Ministeri disattendono anche ciò che è scritto nella relazione unitaria rassegnata al Parlamento sugli appalti, che è una delle questioni più delicate sulla possibilità dell'inserimento della criminalità organizzata, e stabiliamo delle deroghe alle norme generali.

Quindi, sul secondo comma esprimo un dissenso convinto mentre sul primo desidero avere alcune delucidazioni.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. È vero che il discorso sollevato dal senatore Taramelli è delicato, e riguarda particolarmente il secondo comma dell'articolo 3, però è anche vero che dobbiamo cercare di accelerare i tempi di approvazione dei piani. Infatti, come ho accennato nella relazione introduttiva, si deve provvedere a questo nuovo trattamento in quanto i tempi sono sempre lunghi e la svalutazione non permette di mantenere gli impegni che vengono presi con i progetti generali. Se noi non cerchiamo di accelerare i tempi quei soldi che abbiamo stanziato non basteranno ancora una volta.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. In riferimento alle osservazioni del senatore Taramelli, che da un punto di vista generale si possono considerare pertinenti e giuste, debbo far presente che sono state già affrontate dal relatore, senatore Pavan. Inoltre vi sono delle considerazioni, contenute nella relazione che accompagna questo disegno di legge, che spiegano al di là della situazione di carenza sotto il profilo finanziario le difficoltà che si sono incontrate per raggiungere l'obiettivo stabilito nella legge n. 336 dell'8 luglio 1980.

Il provvedimento che è stato approvato alla Camera dei deputati e sul quale si è potuta riscontrare una convergenza da parte di tutti i Gruppi, anche sul punto che ha messo in risalto il senatore Taramelli, riprende esattamente il contenuto della legge n. 336 del 1980. Questa norma è stata adottata solamente con la finalità di non perdere tempo e di arrivare in maniera tempestiva agli obiettivi contenuti nel disegno di legge di cui ci stiamo occupando. Nella discussione svoltasi alla Camera dei deputati proprio su proposta del Gruppo comunista, è stato presentato un emendamento che il Governo ha accettato e che è stato approvato, con il quale è stato stabilito, come per la legge che riguarda la Polizia di Stato, che il Ministero dell'interno deve riferire puntualmente ogni anno al Parlamento sullo stato di attuazione e sulle metodologie adottate. Quindi, è stato ripreso esattamente, sia per quanto riguarda il primo comma sia per il secondo, il contenuto della legge n. 336 del 1980 per raggiungere quegli obiettivi che ha fatto presente il relatore.

FLAMIGNI. Signor Presidente, intervengo per fare una dichiarazione di voto sull'articolo 3. La legge n. 336 del 1980, così come le altre leggi inerenti ai piani di ristrutturazione e di potenziamento della Polizia di Stato, sono antecedenti alla legge «Rognoni-La Torre» del resto anche nel corso dei lavori della Commissione antimafia, tutti i Gruppi politici sono stati concordi nel rilevare la necessità di una rigorosa osservanza delle norme, proprio per evitare quei fenomeni che si sono verificati anche all'interno delle amministrazioni dello Stato. Di conseguenza, ritengo che l'osservazione del senatore Taramelli sia pertinente e che questo comma debba essere soppresso.

MURMURA. Ciò non incide sulla legislazione antimafia in quanto questa è una deroga al parere mentre quello è un nullaosta.

TARAMELLI. Signor Presidente, chiedo che l'articolo 3 venga messo ai voti per parti separate.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Taramelli si intende accolta. Procediamo quindi alla votazione per parti separate dell'articolo 3.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione del secondo comma dell'articolo 3.

TARAMELLI. In sede di dichiarazione di voto, ribadisco la contrarietà mia e del Gruppo comunista sulla norma in esame, trattandosi di derogare alle norme vigenti che presiedono al controllo interno delle amministrazioni per quanto riguarda gli appalti che devono essere indetti dal Ministero dell'interno. Poichè, all'insegna di accelerare le procedure, si continua ad andare avanti con il sistema delle deroghe, la mia parte politica insiste per l'eliminazione del

secondo comma dell'articolo 3 ed invita il Governo, se le norme sono antiquate e non più rispondenti alle esigenze attuali, a modificare le stesse anzichè seguire la strada delle deroghe.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Desidero soltanto precisare che con la norma in questione non si intende eliminare i controlli, ma si prevede soltanto la possibilità che i preventivi pareri non siano richiesti. Per quanto concerne l'appalto delle opere tutto il resto rimane invariato. Per questa ragione ribadisco la mia posizione favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 3.

È approvato.

Metto quindi ai voti l'articolo 3 nel suo complesso.

È approvato.

Art. 4.

Per la formulazione dei pareri sugli schemi dei piani annuali di cui all'articolo 2 e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto, viene sentita la speciale commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336.

È approvato.

Art. 5.

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1980, n. 336, la spesa ivi autorizzata di lire 114.550 milioni è incrementata di lire 150.000 milioni, ripartiti in ragione di lire 30.000 milioni annui per il periodo 1985-1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per provvedere alla costruzione di nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali nonchè alla ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione di sedi esistenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle relative progettazioni.

2. Per conseguire le finalità suindicate, su proposta del Ministro dell'interno può procedersi anche all'acquisizione di aree e di immobili ritenuti idonei, imputando la spesa sui fondi di cui al presente articolo.

È approvato.

Art. 6.

L'articolo 6 della legge 8 luglio 1980, n. 336, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - Il programma delle opere da realizzare ai sensi del precedente articolo è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei piani redatti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, che provvede, tra l'altro, alla indicazione dei luoghi ed aree ove devono essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti dimensionali e di sicurezza.

Per l'esecuzione delle opere, la cui realizzazione richiede l'apprestamento di misure di sicurezza, è autorizzato il ricorso all'istituto della concessione ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

La scelta delle aree e degli immobili non conformi alle previsioni urbanistiche è disposta con deliberazione del consiglio comunale competente, da adottarsi entro quaranta giorni dalla richiesta avanzata dal predetto servizio tecnico centrale o dal provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Tale deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale ed al programma di fabbricazione; la stessa è esaminata con procedura d'urgenza e approvata comunque entro trenta giorni da parte della regione.

Ove la regione non ottemperi a quanto disposto dal precedente comma, nei successivi novanta giorni il Ministro dei lavori pubblici vi provvede con proprio decreto.

Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Gli incarichi di progettazione sono conferiti dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'interno.

L'approvazione dei progetti delle opere riguardanti le sedi di servizio dei vigili del fuoco viene affidata, qualunque sia l'importo, ai provveditori regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, previo parere dei rispettivi comitati tecnico-amministrativi che, ai soli fini della presente legge, sono integrati da due funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno».

Ricordo che a proposito di tale articolo si è svolta una specifica discussione, sulla sua interpretazione.

A questo articolo è stato presentato dal senatore De Sabbata un emendamento volto a sostituire il sesto comma con il seguente: «Ove la regione non provveda entro il termine di cui al comma precedente, si instaura la procedura prevista dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

DE SABBATA. Mi sembra che l'emendamento sia abbastanza chiaro nelle sue finalità e pertanto ritengo si illustri da sè.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su tale emendamento in quanto la procedura prevista dall'articolo in esame mi sembra corretta. Non ritengo pertanto necessario introdurre ulteriori elementi che potrebbero rivelarsi poi in contrasto con norme approvate successivamente. Ci troviamo di fronte ad una norma precisa, specifica e rispettosa delle competenze dei vari organi decentrati e degli enti locali. Insisto quindi perchè l'articolo rimanga invariato.

DE SABBATA. Ritengo che ci troviamo di fronte ad una procedura nuova che crea alcuni problemi di incostituzionalità. Infatti questa procedura innova quella contenuta nel precedente provvedimento legislativo in vigore che non prevede il decreto del Ministro dei lavori pubblici che - così come previsto - configura l'esercizio di un potere che non compete allo Stato e che rappresenta una invasione di questo nella sfera di competenza della regione.

La soluzione di tale conflitto, che vede in contrasto gli interessi dello Stato e quelli delle regioni, può venire soltanto dall'adozione di una procedura come quella - ormai da tutti accettata - stabilita con l'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che è senz'altro la più adatta alla soluzione della controversia. Il punto è che non si tratta solo di opporsi alla prevalenza pura e semplice del Ministero nel caso la regione non provveda entro il termine indicato.

Inoltre non si comprende bene perchè il diniego della regione non sia sottoposto al provvedimento del Ministro. Quanto prescritto dal comma in questione non mi sembra molto chiaro; in fatti il testo recita: «Ove la regione non ottemperi a quanto disposto dal precedente comma...»; ma il precedente comma dispone che la deliberazione è esaminata d'urgenza e approvata comunque entro trenta giorni da parte della regione. Si tratta, come si può capire, di due problemi che sono strettamente connessi perchè vi è anche il rischio che il Ministro possa andare oltre questo parere della regione, non solo in caso di inerzia da parte di questa, ma anche in caso di diniego, per cui potrebbe verificarsi che se la regione non approva la deliberazione, il Ministro adotta con proprio decreto i provvedimenti che ritiene opportuni.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Vorrei fare una precisazione in proposito. Ritengo che non avrebbe significato aver inserito la prescrizione del pronunciamento della regione se questo fosse strettamente legato all'obbligatorietà dell'approvazione o meno da parte della regione stessa. Se così fosse, si sarebbe introdotta una norma inutile e pleonastica.

Ribadisco pertanto che la norma va interpretata nel senso precedentemente chiarito e cioè nel senso che il termine di trenta giorni va riferito al pronunciamento e non all'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del senatore De Sabbata tendente a sostituire il sesto comma dell'articolo 6.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Art. 7.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a province e comuni mutui per la costruzione e, nei casi in cui gli stessi siano proprietari dei relativi immobili, per il riatto e la manutenzione delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Detti mutui sono accordati al tasso e con le modalità di quelli concessi dalla predetta Cassa.

TARAMELLI. Poco fa il Presidente indignato ha detto che la Camera dei deputati ci trasmette i decreti per l'esame pochi giorni prima della loro scadenza. Anche oggi ci troviamo ad esaminare un disegno di legge che ci è pervenuto ieri sera e che dobbiamo approvare immediatamente perchè sembra che altrimenti vi sarà la fine del mondo. Mi scuso, quindi, se a causa del poco tempo a disposizione non ho potuto verificare con la dovuta accuratezza la normativa in esame dal punto di vista dei riferimenti legislativi. Mi sembra che l'articolo 7 sia innovativo rispetto alla legge n. 336 e consenta l'intervento delle province e dei comuni per contribuire alla costruzione o alla sistemazione delle caserme per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Credo sia giusto che il sistema delle autonomie, quando è in condizioni di farlo, contribuisca a tali compiti, anche se non rientrano nei suoi compiti specifici.

Però, mentre sono d'accordo sul primo comma, non mi pare possa essere accettato il secondo comma dell'articolo 7, perchè i mutui che la provincia assume per poter contribuire a risolvere i problemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono onerosi proprio a carico della provincia stessa; ugualmente accade per i comuni e non credo che ciò sia accettabile. Infatti non si tratta di una funzione rientrante nelle competenze delle autonomie locali, per cui la legislazione che si sta approvando finirà per porre a carico di dette autonomie gli interessi dei mutui assunti tramite la Cassa depositi e prestiti.

Ora, un intervento che riguarda l'attività dello Stato può anche essere assunto dai comuni e dalle province; ma bisogna considerare che questi, così facendo, rinunciano a qualcosa di proprio, perchè la Cassa depositi e prestiti mette a loro disposizione determinate somme e quindi sono limitati i loro mezzi per investimenti. Se addirittura, oltre a questa rinuncia, facciamo gravare sulle autonomie locali anche l'onere dell'ammortamento, vuol dire che limitiamo ulteriormente la loro possibilità di fornire servizi per i cittadini.

In conclusione quindi propongo la soppressione del secondo comma dell'articolo 7.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Effettivamente questa norma non era inclusa originariamente nel disegno di legge. Però io ho avuto l'occasione di recarmi a Torino e di vedere che l'amministrazione di quella città ha provveduto alla costruzione della

nuova sede dei vigili del fuoco, così come hanno fatto altri importanti comuni in Italia.

Questa norma dunque consente di poter ottenere dei mutui dalla Cassa depositi e prestiti. In seguito si attua un rapporto tra il Ministero dell'interno e il comune interessato attraverso la stipula di un contratto. Con questo il Ministero dell'interno prende in affitto i locali costruiti dall'amministrazione locale e grazie al pagamento di detto affitto si coprono le spese dei comuni, raggiungendo gli obiettivi indicati dal senatore Taramelli.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Il discorso del Sottosegretario è esatto, in quanto si tratta della stessa normativa che vale per le caserme dei carabinieri. I comuni si attivano nella costruzione di queste caserme; la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari concedono il mutuo e poi si procede al contratto di affitto, che risulta compensativo in buona parte, anche se non *in toto*.

Quindi tale meccanismo supplisce a carenze che effettivamente - come ha rilevato il collega Taramelli - ci sarebbero.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Taramelli che tende a sopprimere il secondo comma.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Art. 8.

L'Amministrazione dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizio antincendi - conferisce, per tre anni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso a 1.000 posti di vigile del fuoco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1983, n. 221, nonché dei concorsi pubblici già banditi o da bandire, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risulteranno disponibili.

È approvato.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

GARIBALDI. Vorrei dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista. Consideriamo importante questo disegno di legge, però dobbiamo lamentarci del fatto che il Governo non ci ha posto in condizione di verificare come la legge n. 336 del 1980 abbia avuto attuazione.

Le nostre lamentele vanno anche interpretate alla luce di quanto l'altro ramo del Parlamento sta cercando di fare per realizzare la programmazione, che è un obiettivo sicuramente positivo anche come metodo. Però, se i fini della programmazione sono sconosciuti, non si raggiunge la consapevolezza necessaria per esprimere dei consensi sufficientemente informati.

Mi auguro che il Governo voglia con sollecitudine e puntualità riferire in ordine all'attuazione del programma della legge n. 336 e del disegno di legge che in questo momento stiamo approvando.

FLAMIGNI. Alla Camera dei deputati abbiamo votato a favore di questo provvedimento, pur esprimendo un'adesione critica. Ritengo che, dopo la discussione svoltasi in questa sede, questo atteggiamento critico da parte nostra si accentui, in ordine al fatto che abbiamo dovuto decidere in maniera molto affrettata, senza che ci sia stato consegnato del materiale per poter esprimere valutazioni in merito all'applicazione della legge n. 336.

Signor Presidente, mi auguro che non si ripetano discussioni di questo tipo. I tempi vanno programmati e credo che ci debba essere un collegamento con l'altro ramo del Parlamento. Noi dobbiamo essere messi in grado di legiferare con il tempo necessario e con tutta la documentazione relativa: non è solo un problema di coordinamento con l'altro ramo del Parlamento, ma ci deve essere anche un contributo da parte del Governo.

Purtroppo debbo lamentare il fatto che tutte le nostre richieste nei confronti del Ministero dell'interno relative alla documentazione necessaria per il nostro lavoro vengono sempre disattese. Su questo tema dovremo per forza ritornare, perchè so che l'altro ramo del Parlamento sta approvando il disegno di legge sulla protezione civile. Ebbene, nel momento in cui saremo investiti del compito di esaminare tale provvedimento, non potremo non ritornare anche a discutere delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tuttavia la nostra posizione critica nei riguardi di questo provvedimento si accentua anche in virtù del fatto che i pur pochi emendamenti migliorativi che volevamo presentare sono stati respinti. Questo non toglie che nella sostanza del provvedimento siamo d'accordo pur dicendo che anche l'attuale legge è tale che i necessari provvedimenti di ammodernamento, perfezionamento, potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco non hanno pratica attuazione.

Si tratta di un intervento limitato rispetto al programma pluriennale che effettivamente è necessario realizzare per il Corpo dei vigili del fuoco, tuttavia anche questo stanziamento rappresenta qualcosa e perciò, seppure insoddisfatti e molto critici, diamo la nostra adesione al provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO